**Sentenza**: n. 94 del 21 Marzo 2011;

Materia: diritti della personalità;

Giudizio: legittimità costituzionale in via principale;

Limiti violati: art. 117, secondo comma, lett. l,della Costituzione;

Ricorrente: Presidente Consiglio dei Ministri;

**Oggetto:** artt. 7, comma 1, 8, comma 2, e 13, comma 3, della legge Regione Liguria 10 novembre 2009, n. 52 (Norme contro le discriminazioni determinate dall'orientamento sessuale o dall'identità di genere);

Esito: non fondate le questioni;

Estensore nota: Panfilia di Giovine.

Con la sentenza n. 94 del 2011 la Consulta ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità degli artt. 7, comma 1, 8, comma 2, e 13, comma 3, della legge della Regione Liguria 10 novembre n. 52 "Norme contro le discriminazioni determinate dall'orientamento sessuale o dall'identità di genere".

A sollevare la questione di legittimità il Presidente del Consiglio dei Ministri il quale ritiene:

- che l'art. 7, comma 1, della legge regionale ligure determina l'insorgere di un vero e proprio obbligo a contrarre, introducendo un divieto per gli operatori di rifiutare la prestazione o di erogarla a condizioni deteriori rispetto a quelle ordinarie per motivi attinenti all'orientamento sessuale o all'identità di genere, incidendo, in tal modo, sull'autonomia negoziale dei privati e, quindi, su di una materia riservata, ex art. 117, secondo comma, lett. l), della Costituzione;
- 2) che l'art.13, comma 3, che prevede, nel caso di violazione degli obblighi di non discriminazione, l'applicazione di sanzioni, è altresì illegittimo in quanto connesso con l'art. 7, comma 1, della medesima legge regionale;
- 3) che l'art.8, comma 2, prevedendo "la possibilità di delegare ad altra persona il consenso ad un determinato trattamento sanitario", disciplina l'istituto della rappresentanza, che rientra nella materia dell'ordinamento civile, riservata in via esclusiva allo Stato dall'art. 117, secondo comma, lett. l) della Costituzione.

Secondo la Consulta le disposizioni censurate non determinano alcuna lesione della competenza esclusiva dello Stato.

Infatti l'art. 7, comma 1, della legge della Regione Liguria n. 52 del 2009, "non pone alcun obbligo a contrarre a carico degli erogatori dei servizi pubblici e privati, ma contiene una norma programmatica, che impegna la Regione stessa, nell'ambito delle proprie competenze, a dare attuazione ai principi

costituzionali di eguaglianza e di non discriminazione in ordine alla erogazione di servizi pubblici e privati".

Per quanto concerne l'art. 13, comma 3, la Corte osserva che " una volta stabilito che l'art. 7, comma 1, della legge della Regione Liguria n.52 del 2009, non invade la competenza legislativa statale, l'asserito rapporto di connessione non può di per sé determinare l'illegittimità della disposizione di cui all'art. 13, comma 3, della medesima legge regionale.

Anche l'art.8, comma 2, della legge della Regione Liguria n.52 del 2009 non lede l'art. 117, comma 2, lett. l) della Costituzione, in quanto la disposizione "non disciplina l'istituto della rappresentanza, ma riconosce la possibilità di utilizzarlo al fine di comunicare ai pazienti le informazioni relative al loro stato di salute".